



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-39

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Marzo il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento all'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di sette mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d'infanzia, per un importo di Euro 4.489,70 I.V.A. 22% esclusa. – CIG ZB82C69BC3

Adottata il 13/03/2020
Esecutiva dal 25/03/2020

13/03/2020	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-39

OGGETTO Affidamento all'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di sette mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d'infanzia, per un importo di Euro 4.489,70 I.V.A. 22% esclusa. – CIG ZB82C69BC3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

PREMESSO che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Comune di Genova, gestendo direttamente i nidi infanzia, deve assicurare a dette strutture un'adeguata dotazione di arredi indispensabili ai fini della regolare conduzione dei servizi a favore dei bambini di 0/3 anni, nel rispetto delle norme igieniche e del benessere dei bambini;
- tra i suddetti arredi rientrano, sicuramente, i mobili fasciatoi;
- alcune strutture hanno recentemente manifestato la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni mobili fasciatoi presenti *in loco*, a causa dell'usura e della vetustà dei medesimi;
- è opportuno provvedere alla sostituzione di tali mobili fasciatoi, anche in considerazione della programmazione delle visite di audit finalizzate all'accreditamento delle strutture richiedenti;
- la fornitura dei mobili fasciatoi di cui trattasi è da intendersi, pertanto, limitata ai soli casi di effettiva urgenza, dettati dall'improcrastinabile esigenza di sostituire quelli vetusti e non più funzionali, con priorità motivata anche in funzione delle imminenti visite di accreditamento;
- per garantire il regolare funzionamento dei servizi offerti dai nidi d'infanzia, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza dei bambini, si rende, perciò, necessaria ed urgente l'acquisizione di sette mobili fasciatoi;
- ai fini dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera b) del Codice dei Contratti, della fornitura di detti sette mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d'infanzia è stato disposto l'espletamento di una trattativa diretta sul MePA di CONSIP, per un importo preventivato di Euro 5.000 oltre I.V.A. 22%;
- la scelta sul fornitore da invitare alla presentazione di offerta è ricaduta su GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, e ciò in considerazione sia della tipologia dei prodotti ricercati sia dell'affidabilità dimostrata dall'impresa in precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con il Comune di Genova;

PRESO ATTO

che con atto datoriale, prot. 85167 del 06.03.2020, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6, di supporto al sistema scolastico e per lo sviluppo delle Politiche Giovanili, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere alla tempestiva acquisizione della fornitura in oggetto al fine di non incorrere in criticità in ordine al regolare funzionamento dei servizi dei nidi d'infanzia, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza dei bambini;

VERIFICATO

che la tipologia della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di sette mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d'infanzia, sul portale MePA di CONSIP S.P.A. rivolta ad un unico operatore economico abili-

tato al MePA, individuato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti, in funzione dell'offerta sul catalogo MePA della tipologia di bene di interesse e tenuto conto del buon esito di precedenti forniture destinate a civici servizi per l'infanzia analoghe alla presente;

DATO ATTO che:

- attraverso la trattativa diretta n. 1229542, pubblicata sul MePA di CONSIP in data 09/03/2020, l'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. è stata invitata a presentare una proposta d'offerta per la fornitura di sette mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale, recanti le caratteristiche indicate nel documento "Condizioni Particolari della Trattativa Diretta", pubblicato sul MePA a corredo della trattativa ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, e da eseguirsi alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel medesimo documento;
- l'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., sempre attraverso la piattaforma MePA, ha presentato una proposta conforme agli articoli richiesti ed alla modalità di esecuzione indicati nelle suddette Condizioni, offrendo per l'esecuzione della fornitura (lotto unico) il prezzo complessivo di Euro 4.489,70, esclusa I.V.A.;

RITENUTO

in relazione alla fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 delle Condizioni Particolari della Trattativa, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

RITENUTO

in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice dei Contratti di "*... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) [...] Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*";

DATO ATTO

ai fini di cui sopra, che l'Affidatario in allegato alla proposta d'offerta, ha presentato una dichiarazione firmata digitalmente in cui ha indicato l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione, pari al 2% già calcolato e compreso nell'importo offerto per l'esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO

che la procedura di affidamento viene effettuata nell'ambito del MePA di CONSIP, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell'art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

ATTESO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all'Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, pro-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

cedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti in ambito commerciale;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., codice fiscale e partita I.V.A. 04649630268, sede legale in Via Indipendenza 5, 31100 Treviso (TV), **cod. benf. 53858**, la fornitura di sette mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 4.489,70 I.V.A. 22% esclusa – CIG ZB82C69BC3

- 1) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario si è obbligato ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento "Condizioni particolari della Trattativa Diretta" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 3) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 4) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA. di CONSIP e successivamente registrato nell’apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 5) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell’Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., (cod. benf. 53858), l’importo complessivo di Euro 5.477,43 di cui imponibile Euro 4.489,70 più I.V.A. 22% pari ad Euro 987,73 in ambito commerciale, a Bilancio 2020, capitolo 38021 centro di costo 2710.6.27 “Asili nido e servizi per l’infanzia - Acquisizione di beni diversi”, P.D.C. 1.3.1.2.999 - (IMP.2020/7389);
- 6) di dare atto che l’impegno di cui al precedente punto 5) viene assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell’importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all’accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l’assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 10) di dare atto, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 11) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
- 12) che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-146.0.0.-39
AD OGGETTO

Affidamento all'Impresa GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L., ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di sette mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d'infanzia, per un importo di Euro 4.489,70 I.V.A. 22% esclusa. – CIG ZB82C69BC3

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E
POLITICHE GIOVANILI

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento di una fornitura di mobili fasciatoi a ridotto
impatto ambientale per nidi d'infanzia.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione-prevede di procedere all'affidamento diretto di una fornitura di mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d'infanzia, previo espletamento di una trattativa diretta sul MePA di CONSIP per la tipologia della fornitura di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Procedura e norme regolatrici

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento della trattativa diretta di cui in premessa.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Prodotti di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

LOTTO UNICO (Codice CPV 39143116-2)

Fornitura di mobili fasciatoi a ridotto impatto ambientale per nidi d’infanzia, da eseguirsi secondo quanto dettagliato al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l’Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell’I.V.A., offerto per l’esecuzione della fornitura;
- 2) dettaglio economico della fornitura da rendersi utilizzando il relativo modello “Dettaglio economico fasciatoi” che, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato alla proposta. Più specificamente, in tale documento, dovrà essere riportato:
 - denominazione commerciale / codice dell’articolo;
 - descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche, fornendo, in particolare, un dettaglio riscontro in ordine ai requisiti tecnici e certificazioni stabilite al successivo art. 5;
 - prezzo unitario, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese per la consegna il montaggio e la messa in opera.
- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno essere redatte in lingua italiana o, se presentate in altra lingua, dovranno essere corredate della relativa traduzione in lingua italiana;
- 4) certificazioni da cui risulti quanto richiesto al successivo art. 5.
- 5) dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in cui venga indicato l’importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo deve intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto.

Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga:

- ad eseguire la fornitura secondo le modalità previste all’art. 5 del presente documento;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Assegnazione

La stazione appaltante procederà all’affidamento della fornitura previa verifica della rispondenza degli articoli offerti.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell’espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l’offerta presentata.

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta, procederà all’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a).

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 – Descrizione e modalità di esecuzione della fornitura

Descrizione della fornitura

Fornitura di mobili fasciatoi per nidi d'infanzia a ridotto impatto ambientale, come segue:

N. d'ordine	Elenco articoli	Quantità	
		cifre	lettere
1	MOBILE FASCIATOIO CON SCALETTA ESTRAIBILE 120X75X85h Piano fasciatoio supporto in multistrato imbottito e sagomato in poliuretano espanso; rivestito in tessuto ignifugo Classe 1IM materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido e resistente. Mobile sottostante dotato di 1 anta e 1 cassettoni scorrevole con 2 contenitori estraibili e vano a giorno superiore per la lunghezza del mobile.	4	quattro
2	TAVOLO FASCIATOIO 75X75XH.85 Piano fasciatoio supporto in multistrato imbottito e sagomato in poliuretano espanso rivestito in tessuto Classe 1IM privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido e resistente. Mobile sottostante cm 60 x 60 dotato di vano a giorno superiore per la lunghezza del mobile.	2	due
3	TAVOLO FASCIATOIO CON SCALETTA AGGANCIABILE 75X75XH.85 Piano fasciatoio supporto in multistrato imbottito e sagomato in poliuretano espanso rivestito in tessuto Classe 1IM privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido e resistente. Mobile sottostante cm 60 x 60 dotato di vano a giorno superiore per la lunghezza del mobile.	1	uno

SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Le caratteristiche tecniche e prestazionali degli articoli dovranno essere conformi alle specifiche ed agli standard prescritti dall'Allegato 3 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei Fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, precisamente ai punti:

- 6.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti
- 6.2 Conformità ai CAM, "Etichette Ecologiche" e Requisiti Ambientali
- 6.3 Definizione delle caratteristiche di sicurezza comuni a tutti i prodotti.

Modalità di esecuzione della fornitura

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili.

La consegna della fornitura, comprensiva del montaggio e della messa in opera, dovrà essere effettuata nel termine tassativo di 20 (venti) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso tre strutture per l'infanzia comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa.

Ora e data di consegna, montaggio e messa in opera della fornitura dovranno essere concordate con le sedi destinatarie della fornitura/montaggio/installazione con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

In caso contrario, resta salva la facoltà da parte delle sedi destinatarie di accettare o meno la consegna.

La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'imballo, eseguito a regola d'arte onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio e messa in opera.

Art. 6 – Garanzia

La fornitura dovrà essere garantita per 24 (ventiquattro mesi), decorrenti dall'avvenuta messa in opera, in condizioni d'uso normali.

Nel periodo di garanzia, l'Impresa affidataria dovrà provvedere, gratuitamente, a sostituire gli articoli in caso di difetti di fabbricazione che ne pregiudichino l'utilizzo.

Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico dell'Impresa affidataria (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc....).

Art. 7 - Valore della fornitura

L'importo di spesa complessivo preventivato per l'esecuzione della fornitura è definito in **Euro 5.000,00** (cinquemila/00) esclusa I.V.A.

Art. 8 - Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura (lotto unico). Tale importo è da intendersi comprensivo di qualunque spesa che l'Impresa assegnataria dovesse sostenere ai fini dell'esecuzione della fornitura.

Fermo restando la tempistica di esecuzione della fornitura di cui al precedente art. 5, il contratto avrà validità di mesi 12 a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo, l'Impresa dovrà far pervenire alla stazione appaltante n. 1 contrassegno telematico da Euro 16,00 - che verrà apposto sulla copia analogica della scrittura stessa conservata agli atti d'ufficio - o alternativa idonea attestazione di avvenuto pagamento nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 9 – Obblighi dell'Impresa assegnataria

L'Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo all'Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità e nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti nel presente documento;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di consegna;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all'Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all'esecuzione della fornitura.

Art. 10 – Garanzia definitiva

La Stazione Appaltante, in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice di “... *non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)*... *Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*”. Pertanto, l'Impresa dovrà allegare alla proposta di offerta, di cui al precedente art. 3, una dichiarazione, firmata digitalmente, con espressa indicazione dell'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

Art. 11 – Pagamenti

L'Impresa assegnataria, a fronte dell'ordine ricevuto e della fornitura regolarmente eseguita, dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la

fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa assegnataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione della fornitura, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova *"... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi..."*.

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 12 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 14 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento (Esecuzione in danno, Risoluzione del contratto, Divieto cessione contratto, Cessione del credito, Penali, ecc.) si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 15 - D.U.V.R.I

In relazione all'esecuzione della fornitura in oggetto, non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 16 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it.